

**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia*

direzioneA08@regione.piemonte.it

Torino, 12.6 NOV. 2008

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 13-10618
in data 26/11/2008 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C.M.
vigente, denominata "Il Variante al P.R.G.I. C.M.", predisposta dal Comune di Malvicino
(AL) e adottata con D.C.C. n. 9 in data 21.06.2005, successivamente integrata con
D.C.C. n. 9 del 25.06.2006, in seguito modificata e integrata mediante D.C.C. n. 21 in
data 11.10.2007 e D.C.C. n. 19 del 15.09.2008.

**Elenco delle modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi dell'11° comma, art. 15 della
L.R. 56/77 e s.m.i.:**

1 – Stralci di elaborati

I seguenti elaborati non devono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale:

- elaborati adottati con Deliberazione C.C. n. 9 del 21.06.2005:
 - tavola 6 TER - Riferimento alla tav. 6 BIS - Vincoli , in scala 1:10.000;
 - tavola 47 TER - Riferimento alla tav. 47 BIS - Capoluogo Previsioni urbanistiche, in scala 1:2.000;
 - tavola 61B TER - Riferimento alla tav. 61B BIS - Isolabuona - Nuclei urbani in zona agricola - Previsioni urbanistiche - in scala 1:2.000;
 - Testo coordinato di recepimento parametri contenuti negli indirizzi e criteri regionali;
- ed elaborati cartografici, adottati con Deliberazione C.C. n. 21 del 11.10.2007:
 - tavola 6 TER - Riferimento alla tav. 6 BIS - Vincoli , in scala 1:10.000;
 - tavola 47 TER - Riferimento alla tav. 47 BIS - Capoluogo Previsioni urbanistiche, in scala 1:2.000;
 - tavola 61B TER - Riferimento alla tav. 61B BIS - Isolabuona - Nuclei urbani in zona agricola - Previsioni urbanistiche - in scala 1:2.000.

2 – Modifica alla cartografia

Sul frontespizio della tavola 6 TER "Vincoli" in scala 1:10.000, adottata con D.C.C. 19/2008, prima della legenda, si intende introdotta la seguente nota che recita:

"N.B. – Per quanto riguarda l'esaustiva rappresentazione dei vincoli presenti sul territorio comunale, occorre fare riferimento sia ai contenuti della tavole 12 TER, in scala 1:10.000, sia a quelli riportati sulle tavole 47 TER e 61B TER, in scala 1:2.000."



3 – Modifiche da introdurre nelle Norme Tecniche di Attuazione

art. 4 – Gestione urbanistica del territorio...

Occorre inserire, a pag. 7, al termine del testo dell'articolo che si conclude con le parole :
“..Piano Territoriale.”, le seguenti disposizioni che recitano:

“Dal momento che il Comune di MALVICINO risulta classificato nell'Allegato A – Classificazione sismica dei Comuni italiani – dell' Ordinanza 3274/2003 e s.m.i, in ZONA 4, dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 64 – 11402 del 23 dicembre 2003 e nella Circolare del P.G.R. n. 1/DOP del 27 aprile 2004 (pubbl. sul BUR n. 17 del 29 aprile 2004). Si rammenta in particolare l'obbligo della progettazione antisismica riguardante gli interventi di nuova edificazione di edifici ed opere, come individuati all'interno dell'allegato B della già citata D.G.R. n. 64 – 11402 del 23 dicembre 2003 (la quale elenca negli allegati A, B e C, tre categorie di edifici ed opere definiti “strategici”), nonché degli edifici di competenza statale.

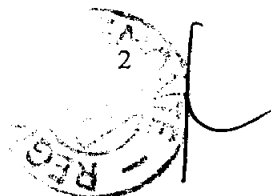
Si intendono altresì richiamati i contenuti della L.R. 28.05.2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia” (pubblicata sul B.U. n. 22 del 31.05.2007).

Si richiamano inoltre le norme disposte dalla Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 10 in base al quale alle “...zone boscate e pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco..” non può essere attribuita destinazione “... diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni.”.

art. 6 – Condizioni generali per l'insediabilità e art. 26 – Aree a carattere urbanistico

Subito dopo i titoli dei suddetti articoli deve essere inserita, rispettivamente a pag. 7 e a pag. 43, la seguente premessa che recita:

“PREMESSA - In ogni caso va precisato che ogni intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in materia, può essere considerato conforme allo strumento urbanistico del Comune solamente qualora esso osservi tutte le prescrizioni vigenti di carattere urbanistico, e di carattere geologico definite dalle Norme di Attuazione dalle tavole di Piano alle varie scale, dagli elaborati geologici redatti in conformità ai contenuti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e ancora, qualora si tratti di aree di nuovo insediamento, dalle Schede, incluse nelle presenti Norme, contenenti le indagini geologico - tecniche. A seguito della verifica di compatibilità con il P.R.G. vigente, all'acquisizione dei pareri vincolanti nei casi dovuti od alla stipula di convenzione o atto d'obbligo unilaterale ove previsto, l'intervento potrà essere assentito in osservanza della legislazione statale e regionale vigente anche qualora non citata nel presente fascicolo: si rammentano in particolare le disposizioni in materia di barriere architettoniche, il rispetto dei contenuti del D.M. 3 marzo 1988, nonché la L.R. 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”. Il permesso di costruire – o modalità diverse ammesse dalla legge – per le nuove costruzioni (es: Dichiarazione d'Inizio Attività) in casi di particolare complessità e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione, è obbligatoriamente subordinata alla stipula di convenzione o d'atto d'impegno unilaterale da parte del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali ritenute necessarie.”.



art. 26 – Aree a carattere urbanistico e art. 31.13 – Documentazione geologica tecnica a corredo di nuovi interventi...

E' necessario inserire, dopo i titoli dei suddetti articoli, rispettivamente a pag. 43 (dopo la premessa di cui in precedenza è stata imposta l'introduzione) e ad inizio pag. 63 delle N.T.A., la seguente precisazione prescrittiva che recita:

“NOTA BENE: Devono essere considerate quali parti pienamente vincolanti ed integranti delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, le Schede geologiche normative relative alle aree a gioco, verde attrezzato e sport nn. 10, 11, 15, 16 nonché all'area cimiteriale in progetto, riportate sul elaborato GEO.1 – Integrazioni cartografiche alla scala di Piano, di cui alla D.C.C. 9/2005. Nello specifico, per quanto riguarda l'area a gioco verde attrezzato e sport n. 11 (in classe IIIa), alla Scheda 10, contenuta nel già citato elaborato GEO.1, tra le “prescrizioni generali” dovrà essere aggiunta, le seguente disposizione che recita: “Si intende esclusa la realizzazione di nuovi manufatti in muratura che non abbiano esclusive funzioni di sostegno; ogni nuovo intervento previsto (ivi compresa la mera viabilità pedonale d'accesso), dovrà essere corredato da apposita relazione geologica e geotecnica attestante il rispetto della normativa vigente in tema di fattori di sicurezza”.”.

art. 27 – Superfici destinate alla viabilità

Si intende aggiunta, prima dell'ultimo capoverso di pag. 49, dopo le parole evidenziate in rosso: “..per i servizi a rete.”, la seguente disposizione che recita: *“La progettazione dell'asse viario dovrà essere altresì conforme ai disposti del Codice della Strada ed ai contenuti del Decreto Nesi-Lunardi, D.M. 5 novembre 2001.”.*

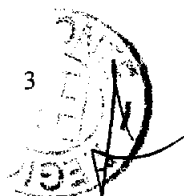
art. 31.10 – Norme per la tutela idrogeologica

All'interno della tabella riportata a pag. 60, alla riga 3 relativa al “Settore nord-occidentale del territorio comunale, località Isolabuona”, nella sezione dedicata agli “Interventi vietati e/o prescrizioni” deve essere stralciata l'espressione: “..nonché modesti ampliamenti e completamenti”. Inoltre, a continuazione delle successive parole: “..opere stesse.”, occorre inserire la seguente nuova prescrizione che recita: *“Per l'edificio marginale nel nucleo urbanizzato in Loc. Isolabuona ricadente in ambito di EeA (in classe IIIa), dovrà essere pienamente applicata la norma di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.”.*

art. 37bis.2 – Fasce di rispetto dei corsi di acqua pubblici...

E' necessario inserire, a pag. 71, subito dopo il titolo, la seguente nuova precisazione normativa che recita:

“NOTA BENE: Qualora emergessero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, ed il percorso planimetrico definito su CTR, resta inteso che le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano anche alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/94 e dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del PAI; che le N.T.A. associate ai dissesti di cui all'oggetto (ambiti Ee – Eb – Em) dovranno essere in ogni caso conformi ai disposti degli artt. 9, 13, 14, 18bis, 19, 19bis, 23 delle stesse Norme di Attuazione del P.A.I.”.



art. 47 – Aree ed edifici riservati alle attività commerciali

Nella tabella delle "Tipologie strutture distributive" riportata a pag. 104 delle N.T.A, nelle righe relative alle superfici delle tipologie: M-SAM3 e successiva M-SE3 la dicitura: "901-1800" si intende eliminata, in suo luogo deve essere introdotta la dizione che recita: "901-1500".

art. 51 – Destinazioni d'uso dei fabbricati ed ammissibilità delle concessioni nelle aree agricole

All'interno del presente articolo 51, alla pagina 110 delle N.T.A, terzo capoverso che inizia con le parole: "Tutti gli interventi ammessi.." prima della dizione: "...delle presenti norme.." occorre inserire il riferimento all'articolo mancante, ossia: "...art. 52..", in sostituzione dei puntini di sospensione. Ancora alla stessa pagina 110, nel testo del paragrafo che tratta dei "Depositi attrezzi o simili" si intende stralciata la prima frase compresa tra le parole: "Nelle zone agricole.." e la dizione: "...colmo del tetto". In sua vece si intende inserita le seguente nuova disposizione, che recita:

"Nel rispetto delle prescrizioni vigenti di carattere geologico e comunque al di fuori delle zone inedificabili ai sensi dell'art. 30 della L.R. 56/77 e s.m.i, nelle aree agricole é ammessa, per i proprietari dei fondi di superficie non inferiore a 2000 mq., previa presentazione di un atto d'impegno a mantenere agricola la destinazione dell'immobile - come specificato al precedente punto 1) - Nuove costruzioni (precedente pag. 106) - la realizzazione di bassi fabbricati ad uso deposito attrezzi o ricovero animali, aventi superficie non superiore a mq. 18 e altezza all'imposta non superiore a m. 2,50." . Nel prosieguo della norma, all'interno della frase successiva, a continuazione della dicitura: "...Costo di Costruzione..." , occorre inserire, nell'inciso tra parentesi, l'espressione che recita: "... qualora l'intervento sia richiesto da soggetti non classificati quali imprenditori agricoli, secondo quanto specificato al precedente punto 1 di pag. 106)".

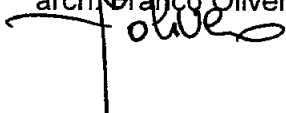
art. 61 – Distanza delle recinzioni dalle sedi stradali interne ed esterne ai centri abitati

A fine pag. 116, prima del quart'ultimo capoverso, l'espressione: "all'interno dei centri abitati:" deve essere eliminata, in suo luogo è necessario introdurre la dicitura che recita:

"All'esterno dei centri abitati:".

Il Responsabile del Settore

Territoriale
arch. Franco Olivero



Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Margherita Bianco

